



COPIA

Città di TraniMedaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA B T**Deliberazione di Consiglio Comunale**Argomento iscritto al n. 7 dell'ordine del giorno della seduta del 17 / 5 / 2018

N. <u>70</u> del Reg.	Oggetto: Proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, lett. e) T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n.267, in favore dell'Avv. Maria Goffredo.
Data: <u>17 / 5 / 2018</u>	

L'anno duemiladiciotto, il giorno 17 del mese di maggio, alle ore 17,02 nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via ordinaria in adunanza pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Avv. Fabrizio Ferrante con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro

All'inizio dell'argomento in oggetto alle ore 21,46 risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati :

	Presente	Assente
1) Bottaro Amedeo	x	
2) Florio Antonio		x
3) Papagni Antonella		x
4) Laurora Carlo		x
5) Tomasicchio Emanuele		x
6) Ferrante Fabrizio	x	
7) Avantario Carlo	x	
8) Cormio Patrizia	x	
9) Marinaro Giacomo	x	
10) De Laurentis Domenico		x
11) Ventura Nicola		x
12) Nenna Marina	x	
13) Amoruso Leo	x	
14) Cornacchia Irene	x	
15) Barresi Anna Maria	x	
16) Di Tondo Diego	x	
17) Zitoli Francesca	x	

	Presente	Assente
18) Tolomeo Tiziana		x
19) Lovecchio Pietro	x	
20) Loconte Giovanni		x
21) Capone Luciana		x
22) Laurora Francesco	x	
23) Briguglio Domenico		x
24) Cirillo Luigi		x
25) Lops Michele	x	
26) Di Lernia Luisa		x
27) Merra Raffaella	x	
28) Lapi Nicola		x
29) Corrado Giuseppe	x	
30) De Toma Pasquale		x
31) Lima Raimondo		x
32) Procacci Cataldo	x	
33) Cinquepalmi Maria Grazia	x	

Totale presenti n. 18 Totale assenti n. 15

Il Presidente Ferrante enuncia il 7° punto dell'ordine del giorno, avente per oggetto: “ **Proposta di Deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett.e) T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, in favore dell'avv. Maria GOFFREDO.**” e cede la parola al Consigliere Procacci che chiede una pregiudiziale consistente nel ritiro della proposta e anche di quella successiva.

Risponde il Presidente ed anche il Segretario, dopo di che il Presidente pone in votazione la pregiudiziale che riporta il seguente risultato:

Presenti: n.17
Assenti: n.16

Voti contrari: n.10 (Bottaro - Ferrante – Avantario – Cormio - Amoruso – Cornacchia – Di Tondo - Zitoli – Lovecchio – Lops)
Voti favorevoli: n.3 (Nenna - Procacci - Cinquepalmi)
Astenuti: n.4 (Marinaro – Lauraora F.sco – Merra - Laurora F.sco – Merra - Corrado)

La pregiudiziale viene respinta.

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il **Presidente**, pone in votazione per appello nominale la proposta di delibera, che riporta il seguente risultato:

Presenti: n.18
Assenti: n.15

Voti favorevoli: n.12 (Bottaro - Ferrante – Avantario – Cormio - Marinaro – Nenna – Amoruso – Cornacchia – Di Tondo - Zitoli – Lovecchio – Lops)
Voti contrari: n.3 (Barresi – Procacci – Cinquepalmi)
Astenuti: n.3 (Laurora F.sco – Merra - Corrado)

La proposta di delibera viene approvata.

Il Presidente pone in votazione per alzata di mano, la proposta di conferire l'immediata eseguibilità al provvedimento, che riporta il seguente risultato:

Presenti: n.17
Voti favorevoli: n.13 (Bottaro - Ferrante – Avantario – Cormio - Marinaro – Nenna – Amoruso – Cornacchia – Di Tondo - Zitoli – Lovecchio – Lops - Corrado)
Voti contrari: n.2 (Procacci - Cinquepalmi)
Astenuti: n.2(Barresi - Merra)

La delibera non è resa immediatamente eseguibile.

La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale

Relazione del Segretario Generale nella qualità di Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso

Con ricorso al Consiglio di Stato datato 2.11.2007 e notificato il 27.11.2007 la sig.ra C.P., rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Operamolla, chiedeva l'annullamento della sentenza n.1791/2007, con la quale il TAR Puglia - sede di Bari rigettava il ricorso teso ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza del 22.4.2004 di chiusura dell'esercizio di vendita di prodotti alimentari della CDS, ditta individuale di cui la stessa sig.ra C.P. era titolare.

Con determinazione dirigenziale n. 289 del 6.8.2008 veniva conferito l'incarico di patrocinio legale per la difesa dell'Ente nel giudizio sopra citato all'avv. Maria Goffredo del Foro di Bari, impegnando la somma di €. 2.000,00 a titolo di acconto spese (impegno n.1189/0 anno 2008) e stabilendo, in applicazione della normativa di cui al D. Lgs. Bersani, che l'incarico s'intendeva << conferito inderogabilmente nel limite dei minimi tariffari ulteriormente decurtati del 20%>>.

Il Consiglio di Stato – Sezione Quinta, con sentenza n.4693/2016 del 20.10.2016, ha definito il giudizio di che trattasi (REG.RIC. n.9694/2007) confermando "la statuizione della sentenza di prime cure quanto al rigetto del ricorso di primo grado".

L'avv. Maria Goffredo ha trasmesso con nota PEC del 20.1.2017 la nota spese definitiva per un totale di € 5.524,39, già decurtato dell'acconto di € 2.000,00 percepito a seguito di atto di liquidazione n.48 del 29.10.2008, ragion per cui per procedere alla liquidazione della somma di €. 5.524,39, eccedente rispetto all'impegno assunto nel 2008, è necessario adottare la deliberazione di riconoscimento del relativo debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera e) del TUEL n.267/2000, come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011).

IL CONSIGLIO COMUNALE

LETTA la relazione premessa;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori Bilancio di che trattasi, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera e) del TUEL n.267/2000, per l'ammontare complessivo di **€. 5.524,39** (cinquemilacinquecentoventiquattro/39) al fine di regolarizzare la posizione debitoria dell'Ente nei confronti del creditore avv. Maria Goffredo e di scongiurare l'esposizione dell'Ente ad aggravio di spese per azioni legali di recupero forzato dello stesso debito, accertato quale certo, liquido ed esigibile;

RICHIAMATO l'art. 23, comma 5, della legge n.289 del 27.12.2002, in base al quale "*provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs.30.3.2001, n.165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti*";

RILEVATO che sono stati richiesti:

- il parere al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art.239, comma 1, lett.b), del D.Lgs. n.267/2000;
- il parere alla 2^a e 3^a Commissione Consiliare;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti dall'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, in atti, espresso dal Segretario Generale dott. C. Casalino, nella qualità di Responsabile del Servizio Legale Contenzioso in data 01/02/2017;

- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in atti, espresso dalla Dirigente dell'Area Finanziaria dott. A. Pedone in data 05/09/2017:"Sulla scorta della riconoscibilità in atti dichiarato dal responsabile dell'Ufficio Contenzioso e lgale;

Con il risultato delle votazioni accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

per quanto espresso nella relazione del Segretario Generale nella qualità di Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso e che qui si intende integralmente richiamato

1) di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per la somma complessiva di **€. 5.524,39** dovuta all'avv. Maria Goffredo a titolo di compenso professionale e derivante dall'incarico conferitogli con la determinazione dirigenziale n. 289 del 6.8.2008 e per il quale era stato assunto impegno del solo acconto di € 2.000,00;

2) di prendere atto che la spesa di **€. 5.524,39** (cinquemilacinquecentoventiquattro/39), ai sensi dall'art.163, comma 2, del D.Lgs n.267 del 2000, viene prenotata al cap.224 del Bilancio anno 2017 – esercizio provvisorio denominato "Debiti oneri latenti e riconoscibili ex art.194 TUEL";

3) di dare atto che l'ufficio competente, con apposita determinazione dirigenziale procederà all'immediato ed integrale pagamento dello stesso debito, facultandolo ad integrare la spesa per gli eventuali incumbenti di legge successivi, fino alla data di effettivo soddisfo;

4) di trasmettere copia del presente provvedimento, alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5, della legge 27.12.2002, n.289;

PUNTO N. 7 ALL'O.D.G.: "PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT. E) T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN FAVORE DELL'AVV. MARIA GOFFREDO".

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Successivo punto all'ordine del giorno. C'è una pregiudiziale da parte del Consigliere Procacci. Prego.

PROCACCI CATALDO – Consigliere Comunale

Presidente e Segretario Generale. Volevo porre l'attenzione al Segretario Generale e all'Assessore Lignola, che è venuto, siccome fino ad ora è stato tranquillo, se vuole... Allora, chiedo il ritiro del punto all'ordine del giorno innanzitutto per la mancata notifica dei pareri della 3^a Commissione Consiliare, che non è stata mai convocata. C'è una lettera dove lei ha richiesto, però a norma dell'articolo 41 del Regolamento al comma 3 dice che nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma nel testo completo dei pareri è corredata. Non dice se sono stati richiesti solamente i pareri, ma ci devono essere i pareri delle Commissioni. Poi nel parere i Revisori dei Conti esprimono alcune perplessità e nel contenuto delle proposte non risulta che sia stato fornito alcun chiarimento ai profili di criticità esternati dall'organo di revisione, in ordine al riconoscimento di tali debiti. Poi riguardo queste attestazioni del Segretario Casalino, siccome questi debiti fuori bilancio dovrebbero rispettare i criteri di utilità e di arricchimento. Lui lo dice in questa attestazione però c'è il TAR Marche, c'è l'articolo 194 del TUEL, dove si dice chiaramente che deve essere chiarito e motivato quali sono le utilità e l'arricchimento. In queste proposte di delibera non viene detto assolutamente nulla di tutto ciò. Quindi io chiedo al Segretario Generale se effettivamente queste proposte di delibera rispettano quello che ho appena evidenziato e che quindi mancano di questi elementi. A proposito di questo chiedo, in virtù di questo chiedo il ritiro di questo punto all'ordine del giorno e anche del seguente. In verità l'avrei chiesto anche a quello precedente, ma la votazione è iniziata in modo così fugace, che non abbiamo avuto neanche il tempo di parlare e di votare. Quindi al Segretario se si può esprimere al riguardo. Grazie.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Per quanto riguarda il parere delle Commissioni, quella richiesta che io faccio, diciamo, è una richiesta a chiusura del procedimento. Andando a rilevare nello specifico il provvedimento in questione, è stato portato all'attenzione della 2^a Commissione il 7 marzo e della 3^a Commissione il 13 marzo quindi...

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

No, no, è stata convocata con all'ordine del giorno questi provvedimenti. Quindi i termini dei 10 giorni, che hanno le Commissioni per potere... è ampiamente decorso. Siccome le Commissioni, come lei sa benissimo, non esercitano nessun diritto di veto sui provvedimenti, i pareri sono obbligatori...

INTERVENTO*(fuori microfono)***FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

No, è obbligatorio chiederli e trattare... Il passaggio nella Commissione è obbligatorio. Tra l'altro su questi provvedimenti, siccome sono debiti fuori bilancio e quindi urgenti per loro e non avrebbero neanche bisogno del passaggio in Commissione.

INTERVENTO*(fuori microfono)***FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Sì, comunque, la questione è superata dal fatto che sono andati in Commissione, due Commissioni diverse. Il Segretario chiede la parola, nr 2.

LAZZARO FRANCESCO ANGELO – Segretario generale

Allora, per quanto riguarda i rilievi che venivano formulati, io trovo al fascicolo l'attestazione che il collega che mi ha preceduto ha rilasciato il 17 gennaio 2018, in cui dice che il riconoscimento del debito è nei limiti delle accertate utilità e arricchimento dell'Ente. Ora al di là del fatto che può essere una frase che è un po' non esplicita, è chiaro che l'utilità è la prestazione che è stata resa dall'avvocato. Il compenso è determinato secondo i minimi tariffari che erano quelli che erano stabiliti dai nostri stessi criteri per l'affidamento degli incarichi ai legali. Quindi è chiaro che l'arricchimento da parte dell'Ente è stato, proprio perché la prestazione (inc.) sia stata resa con regolarità, non c'è nessuna contestazione in merito ad eventuali inadempienze dell'avvocato. Quindi noi non stiamo facendo altro che riconoscere il dovuto in base ai criteri che noi stessi ci siamo dati. Il problema dove è nato? Il problema è nato, e questo vale per questa, ma anche, diciamo, per le altre proposte, da una prassi che era in uso devo dire non solo a Trani. A me è capitato di trovarla in altri Comuni, che nel dare gli incarichi legali si impegnava una somma a titolo di acconto, si faceva riferimento ai minimi tariffari all'epoca vigenti e quindi c'era un compenso che non determinato, bensì determinabile e poi l'impegno della parte finanziaria della spesa veniva fatta all'esito della prestazione. Devo dire la verità, ci si ancorava anche ad un orientamento che risaliva nel tempo delle Sezioni Unite della Cassazione, che diceva che per questo tipo di attività, dove il compenso era determinabile, era legittimo impegnare la differenza tra l'acconto e il saldo, a conclusione delle prestazioni perché non era possibile preventivare qual era l'attività forense che sarebbe stata svolta e quindi costruire in maniera definitiva il compenso. E proprio per questo si dava la possibilità di impegnarlo a posteriori. Da lì nasceva la differenza tra quelli che erano i debiti fuori bilancio e quelle che erano le cosiddette passività pregresse. Con il tempo, quindi con il cambio dei criteri della contabilità con gli orientamenti della Corte dei Conti, ma soprattutto con l'eliminazione dei minimi tariffari e con la necessità di concordare preventivamente i compensi, è chiaro che tutta questa costruzione è venuta meno. Per cui noi oggi prima di dare un incarico, dobbiamo concordare il compenso con i professionisti, sia pure ancorandoci ai principi dell'equo compenso e ancorandoci anche ai parametri utilizzati in sede giudiziaria. Quindi oggi non posso più dare un incarico se non impegno complessivamente la spesa. Anzi i principi contabili mi impongono che ogni anno a fine esercizio dovrei verificare che non ci sono degli incrementi legati, ad esempio, alle spese vive, che sono al di fuori del compenso che è stato concordato in maniera forfettaria. Chiedo ai tanti legali presenti in aula magari di

darmi conforto di quello che sto dicendo. Quindi in questo caso noi ci troviamo con incarichi precedenti, nell'ambito dei quali, ripeto, l'utilità e l'arricchimento, che è stata magari attestata con una frase effettivamente molto concisa da parte del collega, però è data dalla prestazione regolarmente resa e da un compenso che è parametrato ai criteri che l'Ente stesso si era dato in sede di conferimento dell'incarico. Oggi non riconoscere in sede bonaria questa integrazione delle spese, ci esporrebbe, come purtroppo in altri casi ho visto che si è verificato ed infatti c'era una quarta ipotesi che non è venuta oggi in Consiglio perché nel frattempo c'è arrivato un decreto ingiuntivo, purtroppo alla situazione in cui queste spese tendono ad incrementarsi. Quindi io per queste ragioni, fermo restando che riconosco effettivamente va fatto un grosso lavoro per migliorare la qualità degli atti e l'esposizione delle fattispecie che vengono esaminate dal Consiglio, io ritengo che ci siano le condizioni perché il Consiglio Comunale valuti la possibilità di riconoscere questa integrazione di compenso e di evitare di essere sottoposto ad azioni giudiziarie che possano poi paradossalmente portare ad un'ulteriore lievitazione dei costi. Con questo colgo anche l'occasione per rispondere un po' a ciò che era stato detto precedentemente, indicare le responsabilità e indicare le condotte. Molto spesso io mi trovo, ci troviamo con situazioni dove concorrono tanti aspetti e parlavamo prima delle spese per il ricovero di anziani in strutture. Sicuramente il dirigente e il responsabile dei servizi sociali avrebbe dovuto quantificare il fabbisogno per gli inserimenti di anziani ed integrazione delle rette e assumere i necessari impegni. Magari avrebbe avuto la difficoltà di inserimenti che sono sopraggiunti in corso di esercizio dell'insufficienza delle risorse e dell'impossibilità di ottenerne degli altri e qui sicuramente ci può essere anche un problema nella programmazione e destinazione delle risorse necessarie. Sicuramente la Corte dei Conti non che sanziona, però stigmatizza i casi in cui si generano situazioni di debito fuori bilancio per spese prevedibili che hanno un carattere ordinario e continuativo. E quindi invita gli Enti all'adeguata programmazione. Però di fronte a situazioni conclamate, come quelle che ci siamo trovate ad affrontare, l'alternativa è quella di rimanere inerti e di subire l'azione giudiziaria. In alcuni casi è vero che le Amministrazioni hanno anche detto: "Il rapporto interviene tra chi ha ordinato la prestazione e chi l'ha eseguita". Però molto spesso ci si trova nella chiamata in causa dell'Ente per indebito arricchimento che è stato ottenuto e mi pare che ci sono state anche fattispecie che hanno riguardato il Comune di Trani, in cui l'Ente se non in prima battuta, quindi per effetto del riconoscimento del debito, ma in seconda battuta con (indebito) arricchimento è stato chiamato poi a rispondere di ciò che si era verificato. Io ricordo che forse è già avvenuta all'attenzione di uno degli ultimi Consigli Comunali una fattispecie di questo tipo. Quindi fermo restando la... cioè è corretto, i suoi rilievi assolutamente non li contesto, però io ritengo che ci siano elementi tali che mi convincono a dire che preferirei, comunque, a confermare la dichiarazione del collega e quindi suggerire al Consiglio Comunale di sanare questo tipo di situazione e non sottoporci ad un'eventuale azione giudiziaria, che non farebbe altro che incrementare ulteriormente l'esborso. Oltre non riesco...

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie. Allora, sulla pregiudiziale bisogna porla in votazione. La ritira? Consiglieri, in aula per la votazione:

BOTTARO AMEDEO
FLORIO ANTONIO
PAPAGNI ANTONELLA
LAURORA CARLO

CONTRARIO
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE

TOMASICCHIO EMANUELE	ASSENTE
FERRANTE FABRIZIO	CONTRARIO
AVANTARIO CARLO	CONTRARIO
CORMIO PATRIZIA	CONTRARIA
MARINARO GIACOMO	FAVOREVOLE
DE LAURENTIS DOMENICO	ASSENTE
VENTURA NICOLA	ASSENTE
NENNA MARINA	CONTRARIA
AMORUSO LEO	CONTRARIO
CORNACCHIA IRENE	CONTRARIA
BARRESI ANNA MARIA	ASTENUTA
DI TONDO DIEGO	CONTRARIO
ZITOLI FRANCESCA	CONTRARIA
TOLOMEO TIZIANA	ASSENTE
LOVECCHIO PIETRO	CONTRARIO
LOCONTE GIOVANNI	ASSENTE
CAPONE LUCIANA	ASSENTE
LAURORA FRANCESCO	ASTENUTO
BRIGUGLIO DOMENICO	ASSENTE
CIRILLO LUIGI	ASSENTE
LOPS MICHELE	CONTRARIO
DI LERNIA LUISA	ASSENTE
MERRA RAFFAELLA	ASSENTE
LAPI NICOLA	ASSENTE

INTERVENTO*(fuori microfono)***FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Però vedi se non... Sì, però, se non vi sedete ai vostri... io non vi vedo, non vi posso ogni volta cercare; cioè non mi capite. Si ripete la votazione:

BOTTARO AMEDEO	CONTRARIO
FLORIO ANTONIO	ASSENTE
PAPAGNI ANTONELLA	ASSENTE
LAURORA CARLO	ASSENTE
TOMASICCHIO EMANUELE	ASSENTE
FERRANTE FABRIZIO	CONTRARIO
AVANTARIO CARLO	CONTRARIO
CORMIO PATRIZIA	CONTRARIA
MARINARO GIACOMO	ASTENUTO
DE LAURENTIS DOMENICO	ASSENTE
VENTURA NICOLA	ASSENTE
NENNA MARINA	FAVOREVOLE
AMORUSO LEO	CONTRARIO
CORNACCHIA IRENE	CONTRARIA
BARRESI ANNA MARIA	ASTENUTA

DI TONDO DIEGO	CONTRARIO
ZITOLI FRANCESCA	CONTRARIA
TOLOMEO TIZIANA	ASSENTE
LOVECCHIO PIETRO	CONTRARIO
LOCONTE GIOVANNI	ASSENTE
CAPONE LUCIANA	ASSENTE
LAURORA FRANCESCO	ASTENUTO
BRIGUGLIO DOMENICO	ASSENTE
CIRILLO LUIGI	ASSENTE
LOPS MICHELE	CONTRARIO
DI LERNIA LUISA	ASSENTE
MERRA RAFFAELLA	ASTENUTA
LAPI NICOLA	ASSENTE
CORRADO GIUSEPPE	ASTENUTO
DE TOMA PASQUALE	ASSENTE
LIMA RAIMONDO	ASSENTE
PROCACCI CATALDO	FAVOREVOLE
CINQUEPALMI MARIA GRAZIA	FAVOREVOLE

3 favorevoli, 10 contrari e 4 astenuti. Quindi la pregiudiziale viene respinta.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Il provvedimento, prego, relazioni, Assessore. Lo possiamo dare per letto? Parliamo del debito fuori bilancio dell'avvocato Goffredo, è giusto? Sì, lo diamo per letto. Ci sono interventi? Nr 39, Barresi, prego.

BOTTARO AMEDEO	FAVOREVOLE
FLORIO ANTONIO	ASSENTE
PAPAGNI ANTONELLA	ASSENTE
LAURORA CARLO	ASSENTE
TOMASICCHIO EMANUELE	ASSENTE
FERRANTE FABRIZIO	FAVOREVOLE
AVANTARIO CARLO	FAVOREVOLE
CORMIO PATRIZIA	FAVOREVOLE
MARINARO GIACOMO	FAVOREVOLE
DE LAURENTIS DOMENICO	ASSENTE
VENTURA NICOLA	ASSENTE
NENNA MARINA	FAVOREVOLE
AMORUSO LEO	FAVOREVOLE
CORNACCHIA IRENE	FAVOREVOLE
BARRESI ANNA MARIA	CONTRARIA
DI TONDO DIEGO	FAVOREVOLE
ZITOLI FRANCESCA	FAVOREVOLE
TOLOMEO TIZIANA	ASSENTE
LOVECCHIO PIETRO	FAVOREVOLE
LOCONTE GIOVANNI	ASSENTE
CAPONE LUCIANA	ASSENTE

LAURORA FRANCESCO	ASTENUTO
BRIGUGLIO DOMENICO	ASSENTE
CIRILLO LUIGI	ASSENTE
LOPS MICHELE	FAVOREVOLE
DI LERNIA LUISA	ASSENTE
MERRA RAFFAELLA	ASTENUTA
LAPI NICOLA	ASSENTE
CORRADO GIUSEPPE	ASTENUTO
DE TOMA PASQUALE	ASSENTE
LIMA RAIMONDO	ASSENTE
PROCACCI CATALDO	CONTRARIO
CINQUEPALMI MARIA GRAZIA	CONTRARIA

12 favorevoli, 3 contrari e 3 astenuti. Il provvedimento viene approvato.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Devo rifare la votazione per l'immediata esecutività:

BOTTARO AMEDEO	FAVOREVOLE
FLORIO ANTONIO	ASSENTE
PAPAGNI ANTONELLA	ASSENTE
LAURORA CARLO	ASSENTE
TOMASICCHIO EMANUELE	ASSENTE
FERRANTE FABRIZIO	FAVOREVOLE
AVANTARIO CARLO	FAVOREVOLE
CORMIO PATRIZIA	FAVOREVOLE
MARINARO GIACOMO	FAVOREVOLE
DE LAURENTIS DOMENICO	ASSENTE
VENTURA NICOLA	ASSENTE
NENNA MARINA	FAVOREVOLE
AMORUSO LEO	FAVOREVOLE
CORNACCHIA IRENE	FAVOREVOLE
BARRESI ANNA MARIA	ASTENUTA
DI TONDO DIEGO	FAVOREVOLE
ZITOLI FRANCESCA	FAVOREVOLE
TOLOMEO TIZIANA	ASSENTE
LOVECCHIO PIETRO	FAVOREVOLE
LOCONTE GIOVANNI	ASSENTE
CAPONE LUCIANA	ASSENTE
LAURORA FRANCESCO	ASSENTE
BRIGUGLIO DOMENICO	ASSENTE
CIRILLO LUIGI	ASSENTE
LOPS MICHELE	FAVOREVOLE
DI LERNIA LUISA	ASSENTE
MERRA RAFFAELLA	ASTENUTA
LAPI NICOLA	ASSENTE
CORRADO GIUSEPPE	FAVOREVOLE

DE TOMA PASQUALE

ASSENTE

LIMA RAIMONDO

ASSENTE

PROCACCI CATALDO

CONTRARIO

CINQUEPALMI MARIA GRAZIA

CONTRARIA

12 favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti. Non è immediatamente esecutiva.




Città di Trani
SEGRETERIA GENERALE

ATTESTAZIONE

Si dà atto che la "Proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. e) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in favore dell'avv. Maria GOFFREDO", depositata presso il protocollo dell'Area Economica Finanziaria in data 1.2.2017 al n. 10 è così integrata:

AGGIUNGERE al punto 1) del Dispositivo le parole: " il riconoscimento del debito è nei limiti degli accertati utilità e arricchimento per l'Ente prodotti dai servizi forniti".

17 GEN. 2018



Il Segretario Generale
dr. Carlo CASALINO

Città di Trani

TRANI

18.01.2018



Medaglia d'Argento al Merito Civile

*Provincia BT
Collegio dei Revisori dei Conti*

Oggetto: PARERE sulla proposta di deliberazione Consiglio Comunale di Riconoscimento Debito fuori Bilancio ex art. 194 lett e) Tuel di euro 5.524,39 in favore di avv Maria Goffredo Baldassarre.

L'anno 2018 il giorno 09 del mese di gennaio il Collegio dei Revisori del Comune di Trani nelle persone del Dott. Giuseppe Laurino, Presidente, del Dott. Antonio Cortese e del Dott. Michele La Torre, componenti, si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta sopraindicata.

L'Organo di Revisione,

Vista la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione di C.C di cui all'oggetto e la relativa documentazione a corredo;

Vista la dichiarazione del Dirigente Segretario Generale con cui si attesta che il riconoscimento del debito è nei limiti degli accertati utilità e arricchimento per l'Ente prodotti dai servizi;

Visti i pareri:

di regolarità tecnico-amministrativa del Segretario Generale Dott. Carlo Casalino;

di regolarità contabile e di copertura finanziaria del Dott. Angelo Pedone;

ritiene che non possa continuare il reiterarsi di simili fattispecie idonee ad alterare gli equilibri di bilancio e pertanto richiama l'attenzione degli odierni convenuti sul maggiore rispetto delle regole riguardanti l'assunzione degli impegni di spesa.

Sulla base di quanto innanzi, il Collegio, per quanto di competenza,

Esprime

Parere favorevole.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Dott. Giuseppe Laurino - Presidente

Firma digitale

Dott. Antonio Cortese - Componente

Firma digitale

Dott. Michele La Torre

Firma digitale



Città di Trani

Provincia B.T.

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Area Economica e Finanziaria

Prot. n. 11883, 18 aprile 2018

Segretario Generale
Dirigenti

e, p.c. Sindaco
Assessore al Bilancio

Oggetto: Aspetti contabili dei debiti fuori bilancio

La rilevazione dei debiti fuori bilancio in contabilità, apparentemente semplice, merita un approfondimento che potrebbe, per certi versi, apparire anche contraddittorio rispetto alle norme, ma in linea con i principi generali della contabilità pubblica. Il senso di tale affermazione nasce da alcune domande a cui non sempre fa seguito una risposta chiara. Numerosi sono gli spunti che possono trarsi dalle deliberazioni e dai pareri delle diverse Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, nonché, da ultima, dalla Sentenza n. 11/2018/EL pubblicata il 29 marzo 2018 delle Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale che, nell'analizzare "quando e come" contabilizzare un debito fuori bilancio, chiude le 24 pagine di dissertazioni in questo modo: "Occorre premettere che la nuova formulazione dell'articolo 183 TUEL, al comma 5, dispone che l'impegno deve essere registrato in bilancio <quando l'obbligazione è perfezionata con imputazione all'esercizio in cui viene a scadenza>. In relazione ai debiti fuori bilancio, che costituiscono obbligazioni perfezionate e scadute, ma non registrate in bilancio tempestivamente ai sensi dell'art. 183, TUEL, il principio della contabilità finanziaria 9.1 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 dispone testualmente che <L'emersione dei debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare la spesa con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto>".

Sembrerebbe semplice leggere e interpretare tale assunto; ma nelle righe successive e conclusive, le Sezioni Riunite aggiungono: "i debiti fuori bilancio emersi nell'ultimo periodo del 2015 e nel 2016, per quanto sopra chiarito ed argomentato, devono essere consolidati in senso sostanziale all'esercizio 2016 ..." e non nel 2017 come, invece, il Comune aveva effettuato.

In breve, nel caso su cui le Sezioni Riunite si sono espresse, i debiti sono "emersi" nel 2015 e nel 2016, sono stati riconosciuti dal Consiglio Comunale nel 2017, e in tale esercizio scritti in

contabilità, e, pertanto, secondo la Corte vi è stata elusione del saldo di finanza pubblica del 2016. Quindi la forma è corretta, ma la sostanza è comunque l'elusione del vecchio Patto di Stabilità.

Ed è proprio in questa "sottile" differenza tra "forma" (si legga impegno di spesa) e "sostanza" (si legga emersione e impatto sugli equilibri e saldi di finanza pubblica) che sembra opportuno richiamare i principi generali previsti dall'articolo 3, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il n.18 - Principio della prevalenza della sostanza sulla forma: *"Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente ... in conformità alla loro sostanza effettiva ..., e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio"*.

Ed allora facciamo un esempio, ipotizzando che nel 2017 emerga un debito; cosa succede:

1. gli uffici, dopo la necessaria istruttoria che attesta l'utilità e arricchimento per l'ente (si fa ad esempio riferimento all'ipotesi prevista da prestazioni di beni e servizi e, quindi, art. 194, lett. e), del TUEL), predispongono la proposta per il riconoscimento di debito fuori bilancio, con il relativo parere tecnico. È un po' ciò che accade quando il dirigente firma una determina di liquidazione in cui attesta l'avvenuta prestazione a favore di una pubblica amministrazione e quindi chiede ai servizi finanziari di procedere al pagamento;
2. la proposta giunge ai servizi finanziari che, prima di trasmettere il provvedimento all'attenzione del Consiglio Comunale, rilascia il proprio parere contabile procedendo a garantire la "copertura finanziaria". Ma in questa fase parliamo di "prenotazione di impegno" o di "impegno di spesa"? A mio parere, prevalendo la sostanza, prudenzialmente si dovrebbe procedere alla contabilizzazione dell'impegno di spesa;
3. la proposta "di riconoscimento e finanziamento", corredata dei pareri tecnico e contabile resi sempre nel 2017, viene messa all'attenzione dei revisori dei conti che rilasciano il proprio parere;
4. terminato l'iter dei pareri, la proposta è completa di tutti gli elementi per essere trattata dal Consiglio Comunale. La trattazione può portare alla sua approvazione o alla sua bocciatura, motivata. Da ciò ne discendono le relative responsabilità, anche erariali, il cui accertamento è di competenza della Corte dei Conti.

Dopo aver analizzato l'iter, la domanda da cui scaturisce tutto il ragionamento è: cosa succede se il Consiglio Comunale non si riunisce "tempestivamente" e si passa da un esercizio finanziario al successivo (2018)?

Se deve prevalere la sostanza sulla forma, come affermato dalle Sezioni Riunite, non può che ritenersi più corretto che l'impegno di spesa sia assunto al momento del rilascio del parere contabile, quindi nell'esercizio in cui il debito emerge e scade, e non l'anno successivo. Se poi il Consiglio Comunale non dovesse riconoscere il debito, la cancellazione di un residuo passivo è sempre possibile; e su questo le norme sono chiare.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, ricordando che per "scadenza" si intende "il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile", si potrebbe ritenere che, acquisiti i pareri tecnici e contabili, sul piano sostanziale, l'obbligazione è giuridicamente perfezionata.

A tali considerazioni si giunge anche perché in caso di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze passate in giudicato (art. 194, comma 1, lett. a, TUEL), è ormai consolidato che il riconoscimento avviene in sede giudiziaria (tra le tante, si richiamano le Delibere n. 29/2018/PAR, n. 122/PRSP/2016 e n. 152/2016/PAR della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia, e la Delibera n. 2/2018/PAR della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania) e il Consiglio Comunale ha una mera funzione ricognitoria, in quanto nulla può eccepire ad un riconoscimento, di fatto già avvenuto.

Occorre riportare alcuni stralci delle deliberazioni richiamate che si ritengono essenziali per le valutazioni di cui alla presente relazione:

- Delibere n. 29/2018/PAR - Puglia: *“il valore della deliberazione consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso”*; - ed ancora: *“nel caso di sentenze esecutive e di pignoramenti, sussiste l'obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del Consiglio Comunale per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali”*;
- Delibera n. 2/2018/PAR – Campania: *“Spetta, cioè, alla diligente, tempestiva e puntuale valutazione dell'Ente l'opportunità di effettuare un preventivo accantonamento al fine di evitare un forte impatto della passività sugli equilibri di bilancio”*; ed ancora: *“l'Ente medesimo può procedere al pagamento ancor prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, atteso che, in ogni caso, <non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento coattivo del debito> e che, anzi, la prassi seguita dagli enti locali di attendere per il pagamento di quanto dovuto il preventivo riconoscimento della legittimità del debito da parte del Consiglio Comunale comporta il lievitare degli oneri per interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, cui vanno aggiunte le spese giudiziali derivanti dalle procedure esecutive, nel caso in cui la predetta deliberazione non intervenga in tempi ragionevoli”*.

Inoltre, pur richiamando la nuova formulazione dell'art. 183, TUEL, che fa espresso rinvio alla cancellazione delle prenotazioni di impegno a fine esercizio, non può non rilevare che tale disposizione fa espresso riferimento alle normali procedure delle fasi della spesa. Lo stesso principio contabile all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, al punto 5.2 così recita: *“Pertanto, per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene: [...] b) per la spesa relativa all'acquisto di beni e servizi: nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente”*.

Ed ancora, il debito fuori bilancio, essendo una spesa caratterizzata proprio dalla sua eccezionalità dovuta al mancato rispetto delle fasi della spesa (mancato impegno), non può essere riconosciuto senza la previa copertura finanziaria, quindi l'impegno di spesa diventa atto fondamentale e propedeutico (la stessa Delibera n. 29/2018/PAR - Puglia, sottolinea proprio la necessità del tempestivo *“riconoscimento e finanziamento”* da parte del Consiglio Comunale).

Assumere come *“regola”* la cancellazione a fine anno di tutte le prenotazioni di impegno annotate per i debiti fuori bilancio genera, a mio avviso, un'applicazione non propriamente conforme dell'art. 183, poiché lo stesso articolo fa riferimento alle procedure ordinarie di spesa e non a quelle di carattere eccezionale. Sul punto la Delibera n. 326/2017/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo della Lombardia: *“Una definizione di debito fuori bilancio si rinviene infatti in primis nei principi contabili, da cui emerge che esso rappresenta, nella sostanza, un'obbligazione assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”*; in altri termini,

afferma la Corte, il debito fuori bilancio è un fenomeno in cui l'obbligazione sorge "al di fuori delle ordinarie procedure di contabilità. Chiarito che l'art. 194 del TUEL è una norma di carattere eccezionale, ne consegue che l'ente locale ... può solo ricondurre particolari tipologie di spesa nel complessivo sistema di bilancio".

A ciò, a questo punto, va ricordato che la spesa è impegnabile in presenza degli elementi di cui al comma 1 dell'art. 183, TUEL, ovvero: "L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione ((e la relativa scadenza)) e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151". Tali elementi, acquisiti i pareri tecnico e contabile, vi sono tutti.

Infine, anche ai fini del pareggio di bilancio, così come la deliberazione delle Sezioni Riunite sopra richiamata, sottolinea, spostare l'impegno di spesa nell'anno successivo al momento in cui il debito è emerso, può apparire una forma di elusione del pareggio di bilancio.

In definitiva, per tutte le procedure di riconoscimento di debito fuori bilancio, non solo quelle afferenti alla lett. a) del comma 1 dell'art. 194, ma anche per le altre, concluse nel 2017 con l'acquisizione dei pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 49, TUEL, nelle attività di riaccertamento dei residui in corso si garantirà la relativa copertura finanziaria, con i relativi impegni di spesa a valere sul 2017 e, pertanto, solo qualora il Consiglio Comunale non dovesse procedere al riconoscimento, gli uffici competenti e proponenti della Delibera di Consiglio, procederanno alle comunicazioni formali del mancato riconoscimento e alla contestuale cancellazione del residuo passivo.

Il tutto nel pieno rispetto del principio generale n. 18 della "prevalenza della sostanza sulla forma".

Si allega, a tal proposito, l'elenco dei debiti fuori bilancio che ad oggi risultano istruiti nel 2017, corredati dai pareri obbligatori tecnico e contabile di cui all'art. 49, TUEL, e non ancora riconosciuti dal Consiglio Comunale, da considerarsi impegnati sul bilancio 2017.

Cordialmente.

Il Dirigente
Area Economica Finanziaria
Michelangelo Nigro

N. PROG.	DATA	AREA	DESCRIZIONE	CO. BAI.	CO. LUL.	OGGETTO	CREATORE	LET.	PREV.	BAR.	CAP.	IMP. (1000)	COF. COPIATURA	INTERFAME	PROV. DI COPIATURA	AMMO. 2011	AMMO. 2012	AMMO. 2013	TOTALE	MANC.
123	23/12/06	AREA 3^ I.L.P.P.				Rinascimento del debito fuori bilancio al sensi dell'art. 234 comma 1° lett. a) del D.Lgs. 267/2000, in applicazione dell'art. 267 comma 3, del D.Lgs. 267/2000, per favore erogate presso la Cassa Comandata dell'IMA in gestione con l'Associazione Diocesana A.D. Proprietaria Term 1000.	S.S. POLIPOSTALIA TRAM 1000	E		17/12	214/23	36881,32	11.262,39						11.262,39	
148	15/12/16	CONTENDOSO				Rinascimento del debito fuori bilancio al sensi dell'art. 234 comma 1° lett. a) del D.Lgs. 267/2000, in applicazione dell'art. 267 comma 3, del D.Lgs. 267/2000, per favore erogate presso la Cassa Comandata dell'IMA in gestione con l'Associazione Diocesana A.D. Proprietaria Term 1000.	IVA AMBROSIO SCOTTI LUI	E	487/17		12/17	1.112,39	3.621,39						3.621,39	
19	11/4/17	CONTENDOSO				Procedo di deliberazione per il rinoscimento del debito fuori bilancio al sensi dell'art. 234 comma 1° lett. a) del D.Lgs. 267/2000, in applicazione dell'art. 267 comma 3, del D.Lgs. 267/2000, per favore erogate presso la Cassa Comandata dell'IMA in gestione con l'Associazione Diocesana A.D. Proprietaria Term 1000.	AVV. MARIA GIOVANNI	E	17/17		12/17	523,49	523,49						523,49	
28	28/1/18	CONTENDOSO				Procedo di deliberazione per il rinoscimento del debito fuori bilancio al sensi dell'art. 234 comma 1° lett. a) del D.Lgs. 267/2000, in applicazione dell'art. 267 comma 3, del D.Lgs. 267/2000, per favore erogate presso la Cassa Comandata dell'IMA in gestione con l'Associazione Diocesana A.D. Proprietaria Term 1000.	AVV. LAL. AVV. SINDI MUCASSARI FERRI COSTO CARLUCCI	E	687/17		12/17	1.424,61	1.424,61						1.424,61	
47	27/04/17	CONTENDOSO				Procedo di deliberazione per il rinoscimento del debito fuori bilancio al sensi dell'art. 234 comma 1° lett. a) del D.Lgs. 267/2000, in applicazione dell'art. 267 comma 3, del D.Lgs. 267/2000, per favore erogate presso la Cassa Comandata dell'IMA in gestione con l'Associazione Diocesana A.D. Proprietaria Term 1000.	MARICA DE PISTIS	E	684/17		22/17	1.000,00	1.000,00						1.000,00	
52	30/05/17	CONTENDOSO				Rinascimento del debito fuori bilancio al sensi dell'art. 234 comma 1° lett. a) del D.Lgs. 267/2000, in applicazione dell'art. 267 comma 3, del D.Lgs. 267/2000, per favore erogate presso la Cassa Comandata dell'IMA in gestione con l'Associazione Diocesana A.D. Proprietaria Term 1000.	GIUSEPPE ESTERRELLA	E	700/17		22/17	1.480,01	1.480,01						1.480,01	
59	11/04/17	AREA 3^ SERVIZI SOCIALI				Rinascimento del debito fuori bilancio al sensi dell'art. 234 comma 1° lett. a) del D.Lgs. 267/2000 per i pagamenti della retta di gestione relativi al ciclo anno 2016.	COOPERATIVA LINGUELLA - METEORICI-ABBONDANTE FIGURE DIA. DELLO SCIVOLANO	E	17/17		12/17	11.714,79	11.714,79						11.714,79	
70	13/05/17	AREA 3^ SERVIZI SOCIALI				Rinascimento del debito fuori bilancio al sensi dell'art. 234 comma 1° lett. a) del D.Lgs. 267/2000 per i pagamenti delle rate di gestione relativi al ciclo anno 2016.	OLA GUSTI SRL - CONSULENZA PICCOLE IMP. DEL LACRO EUGANEO	E	472/17		22/17	286.496,74	286.496,74						286.496,74	
97	18/06/17	CONTENDOSO				Procedo di deliberazione per il rinoscimento del debito fuori bilancio al sensi dell'art. 234 comma 1° lett. a) del D.Lgs. 267/2000, in applicazione dell'art. 267 comma 3, del D.Lgs. 267/2000, per favore erogate presso la Cassa Comandata dell'IMA in gestione con l'Associazione Diocesana A.D. Proprietaria Term 1000.	ROMANINO SPINICIONE	E	145/17		23/17	238,88	238,88						238,88	
111	18/09/17	AREA 3^ I.L.P.P.				SETTORE AMBIENTE DEL TRAM	SETTORE AMBIENTE DEL TRAM	E	928/17		12/17	1.649,08	1.649,08						1.649,08	
134	06/09/17	AREA 4^ URBANISTICA				COOP. AMBIENTE PIANIFICAZIONE CASE CON MICROIMP. NOTI DEL 16/07/2017 FIRMA PUBBLICA	COOP. AMBIENTE	E	922/17		234	1.498,40	1.498,40						1.498,40	
138	28/09/17	AREA 1^ CULTURA				PRESTAZIONI PER IL COMPLEANNO (SANT'ILARIA NICOLA)	MADRE M. PUGLIA	E	19/17		22/17	21.000,00	21.000,00						21.000,00	
138	28/09/17	AREA 1^ CULTURA				PRESTAZIONI PER IL COMPLEANNO (NOTI)	GRUPPA FILM (OHNE)	E	181/17		12/17	1.898,00	1.898,00						1.898,00	
137	18/09/17	AREA 3^ SERVIZI SOCIALI				IMBORDO: PILEE IMBORDAZIONE RETTE MANIF. METI. PROT. A. 18388 DEL 12/07/2017	CITTA' METEORICI/STAMMARIANO	E	198/17		12/17	28.200,00	28.200,00						28.200,00	
145	05/12/17	CERIMONIALE				OMERIO FIORI BIANCO DELL'IMPRESA DI C. E. S. 44.460 ACCORDO COMITATI DI BERTINATE E PROMOZIONE DI SPINACCO AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE N. 284 DEL 04/05/16 DEL COM. MUNICIPIO DI ALGIANO	ISCA SRL	E	997/17		12/17	8244,60	8244,60						8244,60	
134	22/10/17	AREA 3^ I.L.P.P.				DELIBERAZIONE PER IL RINOSCIAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 234 COMMA 1° LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 267 COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000, PER FAVORE ERGATE PRESSO LA CASSA COMANDATA DELL'IMA IN GESTIONE CON L'ASSOCIAZIONE DIocesana A.D. Proprietaria Term 1000.	DELL'ORCO COMARO MARIA FIORELLA AMBROSIO ETULIN ROSSANA ANIMA SULLI PAPA E MARCHESINI	E	213/17		12/17	1330/10 1285/7 1249/7	775.474,31						775.474,31	
111	18/09/17	AREA 1^				REINSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER PARTECIPAZIONE A GRUPPO DI STUDIO PER LA FIDUCIA SOCIALE INERENTE ALLA ATTIVITA' DI AMBROGIO NICOLA, GIOVANNI E DELLA SOCIETA' SPINACCO SRL DI PIANIGLIANO.	SPINACCO SRL	E	107/17		12/17	1.270,00	1.270,00						1.270,00	
138	28/09/17	AREA 3^				PROVVISORI SCHEMATI CANTIERI PIAZZA BIANCO AI SENSI DELL'ART. 234 COMMA 1° LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 PER IL RINOSCIAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 234 COMMA 1° LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000, PER FAVORE ERGATE PRESSO LA CASSA COMANDATA DELL'IMA IN GESTIONE CON L'ASSOCIAZIONE DIocesana A.D. Proprietaria Term 1000.	AMBIENTE	E	111/17		12/17	1.498,40	1.498,40						1.498,40	

112866,11

1171.831,11

189418

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Fabrizio Ferrante

N° 1570 reg. public:

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal

30 MAG 2018

al

31 GIU 2018

per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 30 MAG 2018

Il Funzionario delegato

Dott. Francesco Angelo Lazzaro